

DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO DI CASE FAMIGLIA PER MINORI SU BASE PROFESSIONALE

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

Il presente disciplinare è relativo alla definizione delle Case Famiglia per minori su base professionale, che s'inseriscono nella rete dei Servizi sociali, sociosanitari e sanitari di supporto e tutela del minore e della sua famiglia.

La Casa Famiglia per minori su base professionale –da qui indicata con C.F.– (cfr. Regolamento Regione Liguria n. 2/2005 art. n. 7 comma 1 e n. 8 comma 1a) è un luogo d'accoglienza organizzato da una coppia/famiglia, con esperienza di affidamento familiare, che coniuga la propria propensione ad accogliere, condividere ed educare con un'adeguata professionalità acquisita sia tramite una costante preparazione e formazione sia tramite la collaborazione di un educatore, inserendo la propria scelta in un più ampio quadro d'interesse alla promozione e sviluppo dell'affido e dell'accoglienza.

La C.F. garantisce al minore la possibilità di continuare a vivere in una famiglia nel momento in cui deve essere allontanato dalla propria, offrendogli protezione, accudimento e intervento educativo (cura di sé e della relazione con l'altro, istruzione e formazione, socializzazione, educazione all'affettività e alla sessualità, cura della salute, degli aspetti legali, contenimento, ...), utili alla corretta crescita, in temporanea sostituzione delle cure genitoriali.

Art. 2 – Destinatari

La C.F. accoglie, anche in urgenza, minori (intendendo, in caso di prosieguo dell'affido al Servizio Sociale, anche ragazzi tra i 18 e i 21 anni) maschi e femmine di qualunque nazionalità, in situazione di rischio o pregiudizio, prioritariamente fra 0 e 10 anni d'età e in numero compreso fra tre e cinque, in carico ai Servizi Sociali Territoriali (per il Comune di Genova Ambiti Territoriali Sociali e Ufficio Cittadini Senza Territorio), per i quali sia stata valutata e prevista la necessità, anche rispetto al rischio di ulteriore danno, di un allontanamento temporaneo dal nucleo familiare, non in grado di assicurare al minore adeguata cura ed educazione per un'idonea crescita fisica, affettiva e cognitiva.

Art. 3 – Requisiti e modalità per l'accreditamento

Possono presentare istanza di accreditamento tutte le Case Famiglia per minori su base professionale collocate nel territorio del Comune di Genova rispondenti alle caratteristiche di cui all'Art. 1 del presente disciplinare e in possesso dei seguenti requisiti:

- Carta dei Servizi/Progetto di Gestione di Casa Famiglia professionale per minori;

- DIA per Casa Famiglia per minori;
- adesione a un ente legalmente riconosciuto con caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa d'Utilità Sociale (ONLUS);
- esperienza, da parte dei genitori della C.F., di affidamento familiare o di gestione di Casa Famiglia per minori nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di accreditamento per Casa Famiglia per minori;
- matrimonio/convivenza dei genitori della C.F. iniziato/a almeno 3 anni prima della data di pubblicazione del suddetto bando.

L'ammissione alla presente procedura di accreditamento è, altresì, subordinata al possesso da parte dei genitori dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i, nonché di tutti i requisiti dettagliatamente riportati sul modulo FAC-SIMILE DICHIARAZIONI (allegato 2) che i soggetti concorrenti, a pena della non ammissione alla procedura di accreditamento, dovranno produrre. Tali dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000 dai genitori e dal rappresentate legale dell'Onlus, consapevoli della responsabilità che assumono e delle sanzioni penali stabilite all'art. 76 dell'anzidetto DPR nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, dovranno, pena la non ammissione alla procedura di accreditamento, contenere dettagliatamente tutti i dati richiesti ed essere corredate della copia fotostatica di un valido documento dei sottoscrittori.

Nello specifico, i genitori della C.F., tramite istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Genova e sottoscritta da entrambi e dal rappresentante legale dell'Onlus, possono chiedere di essere accreditati corredando la propria domanda (allegato 1 "Modello di domanda") con la seguente documentazione:

- fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, dei genitori della C.F. e del legale rappresentante dell'Ente Onlus cui la stessa aderisce;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/2000 relativa ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (allegato 2: "Fac-simile dichiarazione");
- Carta dei Servizi e Progetto di gestione;
- Statuto dell'Ente Onlus e, se non già indicato nello stesso, atto di adesione della C.F. al medesimo;
- autocertificazione della data del matrimonio o dell'inizio della convivenza;
- dichiarazione indicante l'attività lavorativa di entrambi i genitori di C.F, comprendente le sedi e orari di lavoro;
- autocertificazione dei titoli di studio dei genitori di C.F.;

- copia del presente Disciplinare siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dai genitori e dal legale rappresentante del soggetto Onlus.

La procedura di accreditamento si sviluppa attraverso azioni di verifica della completezza e della adeguatezza della documentazione allegata all'istanza.

È prevista la valutazione dell'idoneità all'esperienza di Casa Famiglia da parte del Servizio Affidamento del Comune di Genova, basata su specifico colloquio e visita domiciliare. Tale valutazione sarà mirata a considerare, in particolare:

- le precedenti esperienze di affidamento (con contatti con i competenti Servizi nel caso in cui la valutazione dell'idoneità all'affidamento non sia stata effettuata dal Comune di Genova);
- le capacità riguardo alla generazione di legami e alla preparazione e supporto al "distacco", con particolare riguardo al sostegno del rapporto genitori/figli e al mantenimento di un positivo equilibrio nei rapporti interni a tutta la famiglia, resi "instabili" dall'ingresso/uscita di suoi membri, seppur temporanei;
- la propensione e la capacità di rapporto e positiva collaborazione con i Servizi.

L'accREDITAMENTO costituisce l'inizio di un percorso di miglioramento continuo che, promosso e coordinato dalla Direzione Politiche Sociali, coinvolge i professionisti dei Servizi Sociali territoriali e delle C.F. accreditate, finalizzato a definire sempre più precisamente il modello di servizio. La partecipazione dei genitori delle C.F. agli incontri di confronto su tale modello di servizio deve essere costante (ammesso non oltre il 30% delle ore di assenza) ed è requisito per il mantenimento dell'accREDITAMENTO.

Art. 4 – Carta dei servizi e Progetto di gestione

Le C.F. adottano la Carta dei Servizi (secondo il disposto del D.L. 1/2012 convertito in legge con L. 27/2012, cd decreto liberalizzazioni) e il Progetto di gestione in cui devono essere esplicitati almeno gli elementi di seguito illustrati ai sensi dei provvedimenti normativi di settore:

a) Struttura (requisiti – DIA – sintetica descrizione degli ambienti)

Le C.F. sono collocate nel territorio genovese e organizzate presso l'abitazione in cui vivono stabilmente i genitori di C.F. con la propria famiglia e:

- hanno le caratteristiche di un appartamento di civile abitazione e sono collocate in stabili ad uso abitativo, facilmente accessibili con i mezzi pubblici;

- corrispondono agli standard previsti dalla normativa, fatte salve eventuali successive modifiche della stessa (spazi individuali, camere e locali comuni per il gioco e per lo studio, cucina, servizi igienici, ...);
- sono allestite in modo confortevole e adeguato alle esigenze e al numero dei componenti della famiglia e dei minori accolti e offre la possibilità di personalizzare gli ambienti.

Per quanto riguarda camere e servizi igienici si evidenzia che:

- a) le camere da letto sono di norma doppie;
- b) i servizi igienici e bagni o docce sono adeguati al numero dei componenti della famiglia e dei minori accolti e se presenti soggetti disabili uno è conforme alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) ed al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);
- c) particolare attenzione è dedicata agli aspetti della sicurezza, in relazione all'età e alle problematiche degli ospiti e alle caratteristiche strutturali della C.F. (es. medicinali di pronto soccorso sotto chiave, pellicola antisfondamento su vetri, cancelletti sulle scale in presenza di bambini piccoli, ...).

La C.F. è mantenuta in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestita in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura.

b) Impegno dei genitori di C.F. (con indicazione titoli di studio, tipo-orario-sede dell'attività lavorativa svolta, cadenza della supervisione)

L'intervento della Casa Famiglia per minori è orientato all'accoglienza, alla protezione, alla cura ed al supporto educativo del minore e finalizzato al rientro dello stesso nel proprio nucleo o all'accompagnamento verso altre tipologie di accoglienza familiare.

I genitori di C.F. devono aver sviluppato, attraverso lo specifico percorso di elaborazione di esperienze di affidamento precedenti, peculiari capacità sia riguardo alla generazione di legami e preparazione e supporto del "distacco", sia nel sostenere il rapporto genitori/figli e mantenere

un positivo equilibrio nei rapporti interni a tutta la famiglia, resi “instabili” dall’ingresso/uscita dei minori accolti.

I genitori di C.F. devono curare l’accoglienza ed il percorso dei minori accolti secondo le procedure previste e in accordo con gli operatori, tenendo conto, se non vi è stata pronuncia ai sensi degli art. 330 e 333 del Codice Civile, delle indicazioni dei genitori, osservando le prescrizioni stabilite dall’Autorità Giudiziaria ed informando prontamente l’ATS o l’UCST, nel caso d’urgenza e gravità.

Considerato l’onere educativo richiesto, almeno uno dei genitori di C.F. è in possesso di un titolo di studio che garantisca competenze in ambito socio-psico-pedagogico.

Per conservare una dimensione familiare, i genitori di C.F. garantiscono che nella propria C.F. non abitino più di otto minori, intendendo con tale termine tutti i minori di cui all’art. 2, i figli della coppia ed eventuali minori in affidamento familiare.

La coppia genitoriale conserva le proprie abitudini e relazioni sociali durante l’esperienza di C.F. e valorizza in maniera peculiare la presenza dei propri figli, che insieme ai genitori costituiscono la famiglia allargata che accoglie.

I genitori di C.F. garantiscono la sussistenza del proprio nucleo familiare indipendentemente dall’attività di C.F. e s’impegnano ad utilizzare l’intero importo delle rette percepite esclusivamente per quanto necessario per i minori accolti.

La gestione della C.F. è curata da entrambi i componenti della coppia, ma uno dei due è prevalentemente dedicato alla C.F. e pertanto la sua eventuale attività lavorativa ha un impatto lavorativo ridotto (es. part-time al 50%, pari a 18/20 ore settimanali o comunque con equiparabile impatto sulla gestione della C.F.), è svolta in orari compatibili con la gestione della C.F., secondo specifica valutazione del Servizio Affidato (per garantire tempi di colloqui con Servizi, scuole .., per la partecipazione al Gruppo di coordinamento con il Servizio Affidato, ..), con flessibilità oraria e/o possibilità di fruire di permessi (per accompagnamento all’ingresso del bambino nella famiglia, in particolare nell’accoglienza di neonati o bambini di età inferiore ai tre anni, per eventuali periodi di malattia,..).

La complessità dell’impegno richiesto ai genitori nella gestione della C.F. e nella realizzazione dei singoli percorsi educativi richiede una specifica competenza, pertanto partecipano con continuità al coordinamento mensile curato dal Servizio Affidato del Comune di Genova e, per almeno 10 ore annue, ad attività formative curate da personale qualificato con formazione specifica, anche organizzate dal Servizio Affidato del Comune di Genova, su temi inerenti l’attività della C.F. e gli interventi educativi, quali:

- maltrattamento e abuso

- attaccamento e distacco
- affettività e sessualità
- disturbi dell'alimentazione
- gestione delle accoglienze in urgenza.

La C.F. attiva, inoltre, percorsi di supervisione a cadenza mensile/quindicinale.

I genitori e il personale della C.F, in quanto "operanti in attività di pubblico interesse", hanno divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese ai minori accolti in C.F.

c) Presenza di personale e collaborazione di volontari (educatore e collaboratore familiare, specificando titoli di studio e schema presenza settimanale)

Presso la C.F. è presente un educatore per almeno dodici ore settimanali. A seguito dalla D.G. Regione Liguria n. 203 del 21/02/2014, l'educatore deve essere in possesso di uno seguenti titoli:

- lauree quadriennali (ante DM 509/1999) in Pedagogia e Scienza dell'Educazione, qualsiasi indirizzo, e titoli equipollenti;
- lauree triennali vecchio ordinamento "Scienze dell'Educazione e della Formazione" (CL 18 del DM 509/1999);
- lauree triennali "Scienze dell'Educazione e della Formazione" (CL 19 del DM 270/2004);
- Lauree triennali in "Educatore professionale" (L/SNT-2);
- diplomi di scuola diretta a fini speciali (DPR 162/82) e diplomi universitari (L. 341/90): Educatore di comunità, Educatore nelle comunità infantili, Educatore professionale;
- diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, di cui al D.M. 17 gennaio 1997, n. 57

oppure

alla data di presentazione della domanda di accreditamento, ha presentato domanda di partecipazione al progetto pilota di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il conseguimento del titolo di "Tecnico animatore socio educativo" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2013 n. 955. Dalla conclusione dl progetto pilota, fatte salve diverse indicazioni regionali, il possesso del relativo titolo costituirà requisito indispensabile.

È inoltre prevista la presenza di un collaboratore familiare per 22 ore la settimana per fornire maggiore supporto alla gestione della C.F.; nel caso in cui le attività domestiche siano garantite con continuità da uno dei due genitori o da un volontario, è possibile convertire, anche parzialmente, l'impegno economico per tale figura in un maggior numero di ore di supporto educativo.

La presenza del collaboratore familiare e dell'educatore possono essere modulate secondo il numero di minori presenti in C.F., assicurando comunque la presenza dell'educatore per almeno 10 ore settimanali, come previsto dal Regolamento Regionale n. 2/2005 art. 8 comma a.

Con la C.F. possono collaborare volontari (animatori, tirocinanti, volontari di servizio civile, singoli, famiglie in appoggio, ...), in via complementare e non sostitutiva dei genitori della C.F. e dell'educatore, che concordano con gli stessi i tempi ed i modi del loro intervento, in linea con le finalità e le attività della C.F. I genitori e l'Ente in cui è inserita la C.F. ne promuovono la partecipazione a occasioni formative.

Nel caso in cui la C.F. raccolga/intraveda l'interesse/disponibilità di un volontario a un'esperienza di affido familiare strutturata, indirizza gli interessati al Servizio Affido del Comune di Genova.

Nel primario interesse della tutela dei minori e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, i genitori di C.F. valutano l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano nella stessa a contatto diretto con i minori e con continuità, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta ed in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi.

d) Organizzazione e gestione (organizzazione quotidiana, periodi di vacanza, assistenza ospedaliera, ...)

La C.F. garantisce l'accoglienza ai minori tutti i giorni dell'anno 24/24 ore, con la costante presenza di uno dei due genitori di C.F. o dell'educatore o (in caso di loro assenza temporanea e di breve durata) di un adulto di riferimento fra quelli indicati nel progetto di gestione della C.F. L'accoglienza è sviluppata con una modalità flessibile nei tempi e negli spazi, soprattutto in relazione a situazioni d'urgenza, orientandola al minore accolto, al gruppo dei pari e, qualora possibile e previsto nel P.E.I., alle famiglie dei minori.

L'organizzazione deve tenere conto delle necessità e problematiche di ogni minore e del gruppo "di casa", tenendo conto dei ritmi e tempi di vita, orientamenti culturali e religiosi, nel rispetto della loro dignità e gestendo le problematiche che possono insorgere, assicurando tutela e accudimento ai minori accolti.

La presenza dei genitori e dell'educatore è organizzata in modo tale da permettere la compresenza adeguata al numero dei minori presenti e alle attività svolte (attività di studio di gruppo o individuale, attività ludico ricreative, accompagnamenti per incontri con la famiglia d'origine e i Servizi...), ovvero in relazione a situazioni contingenti (PEI individuale, avvio e conclusione del percorso di affido,). I genitori della C.F. curano con l'educatore la programmazione degli interventi educativi per i minori affidati.

La C.F., in accordo con il Servizio inviante, si occupa delle pratiche inerenti gli aspetti anagrafici, di regolare presenza sul territorio, di salute e di frequenza di servizi educativi e scolastici dei minori accolti (es. documento di identità, permesso di soggiorno, iscrizione sanitaria e scolastica, ..).

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, la C.F. garantisce la presenza in ospedale e ogni forma d'assistenza necessaria al minore e le adeguate cure post-degenza e relativa convalescenza.

Nell'organizzare i propri periodi di vacanza, i genitori della C.F. si raccordano, in merito al periodo di assenza da Genova e alla sua durata, con il Servizio Affido e con i Servizi invianti; è inoltre possibile la partecipazione dei minori affidati a soggiorni e iniziative diurne esterne alla C.F.. In ogni caso tale partecipazione deve essere autorizzata preventivamente dai Servizi Sociali invianti, anche al fine di verificare che in tale periodo sia assicurata adeguata tutela e cura del minore.

Nei casi di allontanamento arbitrario di un minore dalla C.F. (allontanamento spontaneo, mancato rientro o sottrazione del minore da parte di familiari o di terzi, ...), i genitori ne danno immediata e formale comunicazione scritta (tramite fax o email) a:

- i competenti uffici di Polizia (anche ferroviaria) con descrizione del minore e di elementi utili ai fini del rintraccio;
- l'Autorità Giudiziaria che ha emesso provvedimento per la tutela del minore;
- l'ATS/UCST che ha richiesto l'inserimento;
- i genitori, qualora opportuno e specificato nel PEI.

Parimenti la C.F. dà comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro del minore.

La C.F. aderisce a un Ente legalmente riconosciuto con caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa d'Utilità Sociale (ONLUS), che garantisce la formazione continua dei propri associati e che cura l'informazione, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni correlate all'affido. Con il supporto di tale Ente la C.F. promuove l'affido familiare e opera un'attiva sensibilizzazione sul tema, anche facendosi promotrice e parte attiva di altre esperienze di accoglienza.

e) Finalità e modalità dell'accoglienza in C.F. (con schema di un progetto educativo individuale -PEI- e relativa scheda di osservazione)

La C.F. rappresenta, per il periodo di accoglienza, per il minore affidato la "sua famiglia": garantisce un clima di accoglienza, calore ed affetto e offre ai minori tutela, cura, supporto emotivo ed educativo, occasioni di concretizzazione del rapporto di fiducia, del rispetto reciproco, del legame affettivo - costruttivo necessari ad uno sviluppo sano; laddove è previsto e possibile è agevolato il mantenimento delle relazioni con la famiglia.

La C.F. è connotata da peculiare flessibilità nello sviluppo dei diversi progetti educativi individuali dei minori accolti, tenendo conto che questi sono allontanati dalla loro famiglia per problemi quali l'incuria o la grave trascuratezza, il maltrattamento fisico e/o psicologico, la violenza assistita, la grave e persistente conflittualità tra i genitori o all'interno del nucleo familiare. Per ogni minore affidato alla C.F. è quindi necessaria una progettualità personalizzata, che, attraverso un lavoro concertato tra Servizio inviante, C.F., lo stesso minore e, per quanto possibile, la sua famiglia, si sviluppa su due livelli d'esplicitazione:

- a) ***il progetto di affidamento in C.F.*** (che fa parte del più complessivo progetto quadro del Servizio Sociale inviante), predisposto dal Servizio inviante con i genitori di C.F., che indica le motivazioni che hanno portato alla presentazione della richiesta e la finalità dell'accoglienza, i tempi e gli obiettivi del progetto di affidamento in C.F.;
- b) ***il progetto educativo individuale (PEI)*** redatto dalla C.F., anche in collaborazione con il Servizio inviante, che definisce gli obiettivi e le conseguenti azioni a supporto del progetto di affidamento in C.F., i tempi di realizzazione e le responsabilità.

La C.F., durante il primo periodo (1/3 mesi), cura l'osservazione del minore e la conseguente migliore definizione dei bisogni, adottando una metodologia che deve essere esplicitata nella Carta dei servizi/progetto di gestione. L'osservazione è volta all'analisi delle dimensioni del benessere del bambino e, se possibile, del riflesso che le relazioni in generale e in particolare quelle familiari hanno sullo stesso; l'esito è trasmesso tramite relazione al Servizio inviante.

La C.F. quindi redige e presenta al Servizio inviante una prima bozza di PEI, elaborata in relazione al progetto d'affidamento in C.F. e al percorso di osservazione.

Il PEI è il documento di sintesi della strategia educativa e strumento di valutazione dell'intervento e deve essere rimodulato in relazione ai cambiamenti rispetto alla situazione originaria ed ai risultati attesi e ottenuti: ciò richiede una continuità di lavoro tra la C.F. e i Servizi Sociali invianti ed è occasione di confronto e di partecipazione –se possibile- del minore e della sua famiglia, al fine di responsabilizzarli nelle decisioni nelle quali possono essere coinvolti. Anche il minore, infatti, in relazione all'età, alle capacità e alla situazione giuridica, deve essere partecipe dell'impostazione del progetto educativo e informato dell'evolversi della propria situazione progettuale.

Copia del PEI, sottoscritto dalla C.F., dal Servizio inviante e – se possibile- dal minore, è conservata, con i successivi aggiornamenti, nella cartella relativa allo stesso, sia in C.F. sia in ATS/UCST.

Nel PEI, in relazione alle finalità dell'intervento definite nel progetto di affidamento in C.F., agli obiettivi individuali e all'età del minore, vanno indicati:

- la durata prevista per l'affidamento in C.F., definita in relazione alla situazione iniziale, agli obiettivi educativi individuali e familiari concordati con il Servizio inviante, mirando ad un tempo di permanenza il più possibile limitato (in coerenza con la L.184/'83 c.m. dalla L149/2001 e titolo VIII del libro I del codice civile),, strettamente correlato alla situazione – gli affidamenti in C.F. hanno, orientativamente, durata massima di due anni; un anno, se possibile sei mesi, per i bambini di età fra 0 e 2 anni;
- gli obiettivi specifici a breve, medio e lungo termine;
- le azioni finalizzate alla loro realizzazione, definite tramite microprogettazione;
- le modalità di verifica.

L'intervento educativo espresso nel PEI è sviluppato attraverso la vita familiare, con particolare attenzione a:

- attività di accudimento essenziali per la protezione del minore (pranzo e cena, cura della salute psico-fisica del minore, igiene personale e degli ambienti, visite mediche, acquisto e cura del vestiario e di accessori per scuola e tempo libero,...);
- supporto educativo e scolastico individuale;
- fruizione delle risorse territoriali (scuola, attività sportive, gruppi associativi, altri contatti con le realtà del territorio,...), garantendo ad ogni minore la partecipazione ad attività secondo i suoi orientamenti e attitudini;

- promozione e mantenimento delle relazioni significative del minore (famiglia, amici,...), con mantenimento dei rapporti con i servizi sociali e sanitari territoriali e con le scuole.

Nel caso di accoglienza di neonati e bimbi piccolissimi, i genitori curano la redazione di un “diario”, da consegnare alla famiglia che lo accoglierà successivamente (sua famiglia d’origine, famiglia affidataria, famiglia adottiva).

f) Modalità d’accesso, avvio e conclusione dei progetti di affidamento in C.F. (specificando anche numero ingressi e dimissioni nell’ultimo anno).

Le richieste per le C.F., tramite specifica scheda che comprende la descrizione della situazione personale e familiare del minore (analisi dei bisogni, riferimento ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e al progetto-quadro per il minore e la sua famiglia di origine, la proposta di progetto di affido in C.F.), sono presentate da ATS/UCST al Servizio Affidato che, in relazione alla disponibilità ed alle caratteristiche del gruppo-famiglia, del minore e del progetto di affido, propone il caso alla Casa Famiglia. La C.F., dal momento della ricezione della richiesta, risponde al Servizio Affidato in forma scritta, (anche mail), motivando l’eventuale risposta negativa.

ATS/UCST possono presentare al Servizio Affidato richieste urgenti per minori già conosciuti o meno, che si trovino in situazione di vita critica per le quali siano necessarie azioni rapide finalizzate alla loro protezione.

Per tali richieste la C.F. invia al Servizio Affidato risposta scritta e motivata (anche via mail).

Nella fase di avvio dell’affidamento in C.F. particolare cura è dedicata all’accoglienza e conoscenza del minore e al suo ingresso e ambientamento, con un’azione di “*accompagnamento*” alla nuova sistemazione (conoscenza del minore, dei suoi interessi-impegni, presentazione degli altri bambini/ragazzi e delle “regole” della casa, ecc.).

È un momento delicato che viene gestito in modo da assicurare un buon inserimento, in equilibrio con il gruppo dei minori di C.F., che possono anche aver timore di perdere spazi, abitudini e affetti già acquisiti.

Nella fase di avvio può essere previsto, secondo quanto regolamentato nel PEI e per un periodo massimo di n. 15 giorni consecutivi, un progressivo incremento delle giornate di presenza del minore garantendo, nelle sue giornate di assenza dalla C.F., l’impegno della C.F. per incontri con il Servizio Sociale inviante, il minore e la sua famiglia, contatti con la scuola, ecc.

La conclusione del progetto di affidamento in C.F. è parte del PEI, concordata e programmata con adeguato anticipo con il Servizio Sociale inviante, con il minore e, ove possibile, con la sua famiglia, e avviene:

- per raggiungimento degli obiettivi previsti;
- per il sopraggiungere di problematiche non riscontrabili all'inizio del percorso di affido, che rendono da una parte inadeguata la C.F. alle esigenze del minore e dall'altra disfunzionale la sua presenza rispetto al gruppo dei minori già inseriti nella C.F.;
- nei casi in cui la C.F. e il Servizio inviante ritengano necessario prevedere conclusioni anticipate rispetto a quanto inizialmente previsto e concordato, per agiti gravi messi in atto in modo continuativo e insistente dal minore e rispetto ai quali siano risultati inefficaci gli interventi della C.F. stessa.

La C.F. non può quindi procedere a dimissioni unilaterali dei minori inseriti, ai quali deve essere garantita la massima tutela.

Il momento della conclusione dell'affidamento in C.F. è un passaggio delicato che richiede presenza e attenzione da parte della C.F., perché può scatenare ansie e timori e perciò prevede un "*accompagnamento*" alla nuova accoglienza, con particolare attenzione, in caso di adozione del minore o di affidamento familiare alla fase di conoscenza del minore con la nuova famiglia e al passaggio a questa di tutte le informazioni utili alla migliore accoglienza del minore.

In tale fase potrà essere previsto, secondo quanto regolamentato nel progetto educativo individuale (PEI) e per un periodo massimo di n. 15 giorni consecutivi, un progressivo decremento delle giornate di presenza del minore in C.F. garantendo, nelle sue giornate di assenza, l'impegno della C.F. per incontri con il Servizio sociale inviante, il minore e la sua famiglia, ecc.

Sono oggetto di debito informativo verso l'Amministrazione accreditante:

- le date di avvio e di conclusione dei progetti di affido in C.F.;
- le giornate di presenza dei minori inseriti da ATS/UCST;
- le date di avvio e di conclusione di inserimenti da parte di Servizi extra - Genova;
- l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione.

Il gestore ottempera a tale debito informativo attraverso apposita modalità informatica di rilevazione periodica, utile anche alla pubblicizzazione della disponibilità dei posti.

Art. 5 - Documentazione da conservare aggiornata a cura dei genitori della C.F.

La Casa Famiglia compila e tiene aggiornata la documentazione relativa a:

- Carta dei Servizi/Progetto di gestione;
- progettazione educativa (verbali delle riunioni, cartella personale per ciascun minore con il progetto di affidamento in C.F. e l'annotazione di tutto quanto utile alla conoscenza della situazione e contenente documenti d'identità, sanitari, scolastici, PEI, ...);
- registro degli ospiti (data avvio e di conclusione del progetto di affidamento in C.F., assenze prolungate, ...);
- documentazione degli eventi significativi della giornata ("diario di bordo", registrazione di eventuali reclami,...);
- educatore (titolo professionale, curriculum, contratto, rilevazione presenze), collaboratore familiare (contratto, rilevazione presenze) e volontari (nome, attività, tempi,...);
- programmazione e rendicontazione dell'attività di supervisione e formazione;
- alloggio (DIA, interventi di manutenzione degli ambienti e degli impianti, locazione o proprietà dell'immobile, ...).

Art. 6- Retta

A sostegno del progetto di affidamento in C.F., la Civica Amministrazione corrisponderà, per le giornate di effettiva presenza di ciascun minore, la retta di €53,16 calcolata tenendo conto delle spese che la famiglia deve sostenere per l'accoglienza, per le esigenze specifiche di ciascun minore accolto e per la supervisione e formazione.

I genitori di C.F. utilizzano l'intero importo delle rette percepite esclusivamente per quanto necessario per i minori accolti.

Nella retta sono comprese le spese per:

- vitto, vestiario, tutela della salute nel rispetto dell'identità culturale dei minori, assicurando quanto prescritto dal medico e le spese necessarie all'attuazione del PEI (ad esempio: attività di socializzazione, attività sportiva individuale, gite scolastiche, spese per disbrigo pratiche e documenti, ...);
- materiale per pulizia, cancelleria, altri acquisti;
- gestione dell'alloggio (manutenzione ordinaria, utenze, spese di affitto,);
- personale (calcolato secondo le tabelle contrattuali del CCNL di riferimento);
- assicurazione (struttura, ospiti, personale, volontari).

Art. 7 – Accordo di accreditamento e impegni della Civica Amministrazione

Costituiscono accordo di accreditamento, di cui all'art. 33 L.R. 42/2012:

- il presente disciplinare,
- l'istanza di accreditamento e i relativi allegati,
- il provvedimento amministrativo di accreditamento.

Il processo di accreditamento è condizione indispensabile alla stipula di contratti con la C.A., pur non vincolando la stessa all'inserimento di minori presso le C.F. accreditate.

Al fine di porre a proprio carico il costo del servizio per la collocazione in affidamento in Casa Famiglia di minori inviati dal Comune di Genova, la C.A. s'impegna a stipulare accordo contrattuale periodico con i genitori della C.F. accreditata.